



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO:

T.U. di legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni. Determinazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16 GIUGNO 1994

n. 4288

REGIONE DELL'UMBRIA - PERUGIA
AMBIENTE - INFRASTRUTTURE
12.07.94 016362 /VI
21 1 1 9

CARNIERI CLAUDIO	Presidente
ROMOLI EDO	Vice Presidente
ANTONINI NADIA	Assessore
BARTOLINI GIAMPAOLO	Assessore
BORGOGNONI MARIANO	Assessore
CAPUCCELLI LUCIANO	Assessore
MORETTI STEFANO	Assessore
NERI PIER LUIGI	Assessore
SERENI MARINA	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Presidente: EDO ROMOLI

Relatore: EDO ROMOLI

Segretario verbalizzante: RAFFAELE BISCONTINI

192	8.7.94
con la riconferma del 11.7.94	
UFFICIO PRESIDIO	
Controllato	11030
11/7/94	Di/- Suro

LA GIUNTA REGIONALE



VISTO il T.U. di legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;

VISTO il decreto legislativo 12 luglio 1993 n.275;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, proposto dall'Ufficio Difesa del Suolo dell'Area Operativa Ambiente ed Infrastrutture;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art.20 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere favorevole di regolarita' tecnica, espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;
- b) del parere favorevole, sotto il profilo della legittimita', espresso dal dirigente del proponente Ufficio;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare e fare proprio il documento istruttorio dell'Ufficio Difesa del Suolo dell'Area Operativa Ambiente ed Infrastrutture, corredato dai pareri di cui all'art.20 del regolamento interno della Giunta;
- 2) di prendere atto delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica, dando mandato all'Assessore Romoli affinché promuova le necessarie azioni di coordinamento tra i soggetti interessati alla loro attuazione e verifichi con l'Ente Autonomo di Irrigazione Umbro-Toscano la praticabilita', gia' nella stagione in corso, delle ipotesi di rilascio proposte nella suddetta relazione;
- 3) di invitare le Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni, per la prossima stagione irrigua, a rilasciare licenze di attingimento secondo le modalita' risultanti dalla allegata relazione della commissione tecnica;
- 4) di ritenere inammissibili, ai sensi del comma 7 dell'art.7 del R.D. 11.12.1933 n.1775, le domande per concessioni che non comportino la restituzione di almeno l'80% delle acque utilizzate, allo stesso corso d'acqua, con eccezione per le utilizzazioni destinate al consumo umano, in quanto riconosciuto prioritario, ai sensi dell'art.2 della legge n.36/94;
- 5) di ritenere ammissibili le utilizzazioni, a qualsiasi uso destinate, che prevedano l'accumulo delle acque superficiali, durante il periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 8);
- 6) di sospendere le procedure istruttorie delle domande di concessioni di piccole derivazioni, che prevedano utilizzazioni di acqua, in contrasto con le disposizioni di cui sopra;
- 7) di sospendere, altresì, le procedure istruttorie delle domande di concessioni di piccole derivazioni all'interno delle aree protette nazionali e regionali, in attesa delle definizioni di cui all'art.25 della legge 5.1.1994 n.36;
- 8) di disporre che in caso di rinnovo ad uso irriguo, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, si dovra' procedere alla verifica degli effettivi fabbisogni idrici sulla base dei diversi

60-2000-1

ordinamenti culturali, in funzione della estensione dei terreni, perseguendo, con l'adozione di nuove tecniche irrigue, la riduzione delle dotazioni originariamente concesse. In carenza di dati obiettivi per la valutazione, l'Ufficio istruttore potra' eventualmente richiedere, agli interessati, apposita dichiarazione giurata a firma di un professionista tecnico a cio' abilitato;

- 9) di disporre che nei disciplinari di concessione di derivazioni, che comportino sottensione di tratti di corsi d' acqua, venga inserita nella parte concernente le "Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione" un clausola cosi' formulata:
"Il concessionario e' tenuto a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'autorita' competente eventualmente riterra' necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art.3, let. i), della legge 18 maggio 1989 n.183".
- 10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

cMOR3/ca
94





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: T.U. di legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni. Determinazioni.

VISTO il T.U. di legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;

VISTO il decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, "riordino in materia di concessione di acque pubbliche", che introduce alcune innovazioni al sistema normativo che regola le derivazioni di acqua pubblica, con particolare riguardo agli usi, alle esigenze ambientali, al monitoraggio quali - quantitativo dei prelievi e degli scarichi, alla definizione del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua;

VISTA la circolare illustrativa nel merito predisposta dal competente Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 36, che detta nuove disposizioni in materia di risorse idriche, indirizzate al risparmio degli usi delle acque superficiali e sotterranee, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;

ATTESO:

- che il bacino del fiume Tevere è afflitto, da diversi anni, da ricorrenti crisi idriche nel periodo estivo e i modesti apporti degli invasi di Montedoglio sul Tevere e di Valfabbrica sul Chiascio, sono per il momento in grado di attenuare solo in parte i deficit quali - quantitativi delle acque fluenti a valle;
- che, al fine di garantire la portata minima vitale nei corsi d'acqua ed il rispetto delle condizioni qualitative per la vita dei pesci, di cui ai DD.LL. 275/93 e 130/92, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, l'Assessore regionale delegato, d'intesa con i rispettivi Assessori Provinciali, ha insediato una commissione tecnica per valutare l'impatto dei prelievi irrigui richiesti, in relazione agli obiettivi prefissati;
- che dalla relazione, predisposta dalla sopracitata commissione, allegata al presente documento, emerge l'opportunità di una riconsiderazione dell'utilizzo delle acque fluenti, alla luce di una prima valutazione operata sulle portate minime vitali necessarie alla vita acquatica e più in generale, al mantenimento degli ecosistemi fluviali;



CONSIDERATO:

- che le utilizzazioni destinate al consumo umano sono da considerarsi prioritarie, rispetto agli altri usi, ai sensi dell'art.2 della legge n.36/94;
- che comunque, il prelievo destinato al consumo umano, effettuato generalmente da acque sorgive, non si può ritenere come elemento significativo di depauperamento delle acque fluenti;
- che pertanto, i problemi in argomento sono prioritariamente ascrivibili alle esigenze irrigue cui, eccezione fatta per il Bacino del fiume Nera che presenta idonee disponibilità, potrà essere data piena soddisfazione solo dopo l'entrata in esercizio degli invasi previsti;
- che l'art.25 della predetta normativa, impone agli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, sentite le Autorità di Bacino, la definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi;

RITENUTO pertanto:

- che debba tendersi, alla luce di quanto indicato nella sopra richiamata relazione, a non incrementare il vigente regime concessorio delle derivazioni delle acque pubbliche e a contenere gli ulteriori quantitativi assentibili con licenze annuali di attingimento, nei limiti dalla stessa stimati;
- che nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, in attesa delle definizioni di cui al suddetto art.25 della n.36/94, si debbano sospendere le procedure istruttorie in corso;

Per quanto sopra espresso, si propone l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- 1 - prendere atto delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica, dando mandato all'Assessore Romoli affinché promuova le necessarie azioni di coordinamento tra i soggetti interessati alla loro attuazione e verifichi con l'Ente Autonomo di Irrigazione Umbro-Toscano la praticabilità, già nella stagione in corso, delle ipotesi di rilascio proposte nella suddetta relazione;
- 2 - invitare le Amministrazioni Provinciali di Perugia e Terni, per la prossima stagione irrigua, a rilasciare licenze di attingimento secondo le modalità risultanti dalla allegata relazione della commissione tecnica;
- 3 - ritenere inammissibili, ai sensi del comma 7 dell'art.7 del R.D. 11.12.1933 n.1775, le domande per concessioni che non comportino la restituzione di almeno l'80% delle acque utilizzate, allo stesso corso d'acqua, con eccezione per le utilizzazioni destinate al consumo umano, in quanto riconosciuto prioritario, ai sensi dell'art.2 della legge n.36/94;
- 4 - ritenere ammissibili le utilizzazioni, a qualsiasi uso destinate, che prevedano l'accumulo delle acque superficiali, durante il periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle



- condizioni di cui al successivo punto 8);
- 5 - sospendere le procedure istruttorie delle domande di concessioni di piccole derivazioni, che prevedano utilizzazioni di acqua, in contrasto con le disposizioni di cui sopra;
 - 6 - sospendere, altresì, le procedure istruttorie delle domande di concessioni di piccole derivazioni all'interno delle aree protette nazionali e regionali, in attesa delle definizioni di cui all'art.25 della legge 5.1.1994 n.36;
 - 7 - disporre che in caso di rinnovo ad uso irriguo, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, si dovrà procedere alla verifica degli effettivi fabbisogni idrici sulla base dei diversi ordinamenti culturali, in funzione della estensione dei terreni, perseguendo, con l'adozione di nuove tecniche irrigue, la riduzione delle dotazioni originariamente concesse. In carenza di dati obiettivi per la valutazione, l'Ufficio istruttore potrà eventualmente richiedere, agli interessati, apposita dichiarazione giurata a firma di un professionista tecnico a ciò abilitato;
 - 8 - disporre che nei disciplinari di concessione di derivazioni, che comportino sottensione di tratti di corsi d'acqua, venga inserita nella parte concernente le "Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione" una clausola così formulata:
"Il concessionario è tenuto a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'autorità competente eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art.3, let. i), della legge 18 maggio 1989 n.183".
 - 9 - pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 01.06.1994

L'ISTRUTTORE

Geom. Mauro Morosetti

Mauro Morosetti

Determinazioni del responsabile del procedimento

Visto: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.20, comma 1, del regolamento interno della Giunta.

Perugia, 01.06.1994

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Angelo Viterbo



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnico-amministrativa della su estesa proposta.

Perugia, 01.06.1994

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Angelo Viterbo

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo;
Vista la proposta in oggetto indicata;
Atteso che sulla stessa e' stato espresso il prescritto
parere favorevole di regolarita' tecnica;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimita';

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti
dell'art.20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 01.06.1994

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Oriella Zanon

cMOR3/ca
94

Perugia, n. 24 GIU 1994
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE